



Bruxelles, 20 dicembre 2022
(OR. en)

15832/22

Fascicolo interistituzionale:
2021/0185(NLE)

SCH-EVAL 193
MIGR 407
COMIX 609

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	19 dicembre 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15526/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 19 dicembre 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen¹, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen², in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare al Liechtenstein provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 1802 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

² GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen prevede che, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni siano adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare all'articolo 15.
- (3) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 4 e 6.
- (4) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva rimpatri, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'attuazione della raccomandazione 2 deve essere sostenuta dalle discussioni dedicate in seno al gruppo di contatto della direttiva rimpatri. Tale chiarimento dell'interpretazione di detta raccomandazione non dovrebbe pregiudicare l'attuazione delle [altre] raccomandazioni del Consiglio relative alle carenze riscontrate nelle valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1053/2013 del Consiglio.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro due mesi dalla sua adozione, il Liechtenstein deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione per attuare tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

il Liechtenstein è invitato a

Procedure

1. modificare la legislazione e la prassi pertinenti per far sì che tutte le decisioni di rimpatrio e i divieti d'ingresso indichino chiaramente che l'obbligo di lasciare il territorio e il divieto di entrarvi si riferiscono al territorio di tutti gli Stati dello spazio Schengen;

2. menzionare in tutte le decisioni di rimpatrio rilasciate ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare l'obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati dello spazio Schengen per raggiungere un determinato paese terzo, conformemente all'articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per garantire che, qualora il paese terzo di rimpatrio non sia stato specificato nella decisione di rimpatrio a causa dell'impossibilità di identificarlo conformemente al diritto nazionale o alla prassi giuridica nazionale, sia rispettato il principio di non respingimento;
3. modificare la legislazione pertinente per garantire che la reclusione per il solo motivo del soggiorno irregolare abbia luogo unicamente quando, una volta attivata la procedura di rimpatrio, il cittadino di paese terzo si trovi in una situazione di soggiorno irregolare senza alcun motivo che ne giustifichi il mancato rimpatrio;

Trattenimento

4. modificare la legislazione pertinente per garantire che, nel caso in cui il cittadino di paese terzo non presenti ricorso, le decisioni di trattenimento siano sempre riesaminate a intervalli ragionevoli e che il riesame dei periodi di trattenimento prolungati sia sempre soggetto al controllo di un'autorità giudiziaria;
5. adeguare le norme e le prassi dell'istituto penitenziario statale per quanto concerne i rimpatriandi al fine di garantire che le condizioni del loro trattenimento rispecchino la natura amministrativa di quest'ultimo;

Rimpatrio forzato

6. predisporre un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente